



## CONTRO

D542U) elettivamente domiciliati in Fermo, via Bellesi n. 66 presso lo studio dell'avv. Maurizio Minnucci, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Cardenà, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta:

- appellato-

## OGGETTO

Appello avverso la sentenza non definitiva n. 735 del 13-14/12/2017 e la sentenza definitiva n. 853 del 25-27/12/2018 pronunciate dal Tribunale di Fermo

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: - in via istruttoria, affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, ove occorra, disporre la rinnovazione della CTU, con nomina di altro e diverso perito, al fine della verifica del rispetto delle soglie d'usura nei tassi contrattuali, con eliminazione dal quesito della indicazione della formula dettata dal primo Giudice e con nomina di altro e diverso perito; - nel merito, come da atto di appello e pertanto affinché voglia l'Ecc.ma Corte

d'Appello di Ancona, *contrariis reiectis*, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla

Banca s.p.a. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Fermo n. 735/2017 emessa il 13/12/2017 e pubblicata il 14/12/2017 e mai notificata nonché avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Fermo n. 853/2018 emessa il 25/12/2018 e pubblicata il 27/12/2018, entrambe mai notificate alla Banca s.p.a. ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione

- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che i tassi d'interesse fissati dai contratti per cui è causa sono assolutamente legittimi per le regole applicabili *ratione temporis* in rapporto alla soglia d'usura prevista per la categoria di credito di riferimento al momento di sottoscrizione dei contratti di finanziamento;

- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che il dettato di cui all'art. 1815 c.c. non può quindi operare stante la legittimità dei tassi d'interesse pattuiti e quindi gli interessi corrispettivi sono dovuti,

- accertare e dichiarare che nulla deve essere restituito dalla Findomestic Banca al Sig.

- accertare che il credito della società esponente verso il Sig. ammonta a quanto portato nel decreto ingiuntivo opposto e quindi alla somma di € 68.129,67, oltre gli interessi al tasso di mora del 14,60% annuo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.

e quindi voglia accogliere, in totale riforma delle impuginate sentenze, le domande formulate in primo grado dalla Banca convenuta e pertanto:

- nel merito, in via principale, dichiarare non fondata e quindi rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2011 del 29/07/2011 del Tribunale di Fermo - Sezione distaccata di Sant'Elpidio a Mare e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;

nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il Sig. debitori in solido tra loro, della Banca S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di Euro 68.129,67 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannarli al pagamento della suddetta somma in favore della convenuta opposta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, inclusi tutti i costi della CTU.

Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, *contrariis reiectis*, respingere l'appello formulato dalla spa e per l'effetto confermare la sentenza n. 853 del 27.12.2018 del Tribunale di Fermo. Con conseguente condanna della Banca spa alla refusione delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

#### RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza non definitiva impugnata, il Tribunale di Fermo in accoglimento dell'opposizione proposta da \_\_\_\_\_, avverso il DI n. 283/2011 emesso nei loro confronti, rispettivamente in qualità di debitore principale e garante, ed in favore della \_\_\_\_\_ Banca s.p.a. per il pagamento della complessiva somma di € 68.129,67, quale residuo debito (per capitale, interessi e penalità contrattuali) del finanziamento di originari € 30.300,00, erogato in data 20/11/2007, e del finanziamento di originari € 30.000,00, erogato in data 19/9/2008, ha accertato la natura usuraria degli interessi pattuiti, con conseguente conversione dei predetti contratti in mutuo a titolo gratuito e revoca del DI opposto.

Con la richiamata sentenza definitiva lo stesso Tribunale ha quindi rideterminato, sulla scorta della disposta CTU, il credito vantato da \_\_\_\_\_ Banca s.p.a. nella misura di € 39.724,00, condannando gli opposenti al suo pagamento, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il Tribunale poneva inoltre le spese di integrazione della Ctu e quelle di lite a carico della \_\_\_\_\_ Banca s.p.a..

Banca s.p.a. ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il primo giudice, discostandosi dalle istruzioni della Banca d'Italia, ha ritenuto di inserire nella base di calcolo per la verifica del superamento della soglia usuraria il costo delle polizze assicurative collegate ai contratti di finanziamento, non trattandosi di polizze obbligatorie ed avendo le stesse la finalità di liberare l'assicurato o i suoi aventi causa dagli obblighi restitutori per l'ipotesi di eventi particolarmente gravi, e per avere utilizzato una formula errata e non avere tenuto conto della distribuzione del costo dell'assicurazione per tutta la durata del rapporto; 2) sempre in relazione alla sentenza non definitiva, l'erronea applicazione dell'art. 1815 c.c., quale conseguenza della fondatezza del primo motivo di impugnazione; 3) in relazione alla sentenza definitiva l'errata determinazione del proprio credito restitutorio, quale conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di impugnazione; 4) infine, in relazione ad entrambe le sentenze, l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di CTU e di lite, quale conseguenza dell'integrale riforma delle sentenze impugate.

hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

L'appello, che ruota sostanzialmente sulla sola censura relativa alla erronea determinazione della base di calcolo del TEG, per esservi state inserite le spese di assicurazione e per avere fatto applicazione di una formula errata senza peraltro avere tenuto conto del fatto il costo assicurativo avrebbe dovuto essere distribuito per tutta la durata del rapporto, non appare meritevole di accoglimento.

Sotto il primo profilo occorre rilevare che le **“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”** della Banca d’Italia prevedono espressamente che il calcolo del TEG deve tener conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito (cfr. par. C4, pag. 14, aggiornamento febbraio 2006). In particolare, risultano inclusi sub 5) della numerazione le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.

Assume a riguardo l'appellante che nella specie le assicurazioni prestate non erano obbligatorie, recando espressamente il riquadro, in relazione al quale è stata apposta la firma del \_\_\_\_\_, la dicitura *“adesione all’assicurazione facoltativa”* ed avendo le stesse la finalità di liberare l’assicurato dagli obblighi restitutori in relazione al verificarsi di eventi particolarmente gravi.

L’assunto non appare condivisibile. Risulta infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di **legittimità il principio di diritto per cui “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”** (cfr. in tal senso Cass. sent. 8806 del 5/4/2017; ord. n. 30278 del 26/11/2021 ord. n. 3025 del 01/02/2022). Nella specie è documentato in atti dalla stessa appellante società che l’assicurazione è stata stipulata unitamente al contratto di mutuo, risultando addirittura contenute le relative condizioni nel medesimo modulo di

richiesta del prestito personale sottoscritto dal \_\_\_\_\_, quale debitore principale, e dalla \_\_\_\_\_, quale garante, e nel quale la \_\_\_\_\_ Banca s.p.a. opera quale "intermediaria". A fronte di tali emergenze documentali l'appellante banca, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova per superare la presunzione *de qua*. In senso contrario non può infatti valorizzarsi la circostanza che l'assicurazione avrebbe liberato l'assicurato dagli obblighi restitutori, atteso che, nel caso di verifica dei medesimi eventi, essa stessa avrebbe beneficiato dell'assicurazione, garantendo le polizze "*in tutto o in parte il rimborso del debito residuo a \_\_\_\_\_ Banca s.p.a.*" (punto I delle note illustrative delle polizze).

Sotto il secondo profilo il motivo di appello si presenta specifico. Ed infatti anche a voler convenire con l'appellante circa l'erroneità della formula di calcolo del TEG indicata dal primo giudice sotto entrambi i profili (sulla quale ha convenuto lo stesso CTU di primo grado), occorre rilevare come la stessa parte, nonostante abbia conferito incarico ad un proprio CTP di procedere ai riconteggi, non abbia affermato in alcun punto dell'atto di gravame che l'applicazione della formula ritenuta corretta, ma con inclusione nella base di calcolo delle spese di assicurazione, avrebbe consentito di escludere la natura usuraria degli interessi convenuti. Né a tal fine ha prodotto qualsivoglia conteggio, dal quale desumere la validità della pattuizione degli interessi medesimi, sicché la richiesta di CTU risulta inammissibile avendo evidentemente carattere meramente esplorativo.

Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto degli ulteriori motivi di gravame, la cui fondatezza è stata espressamente collegata all'accoglimento del motivo in esame.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.

Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 735 del 13-14/12/2017 e la sentenza definitiva n. 853 del 25-27/12/2018 pronunciate dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'appello;

condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate nella misura di € 9.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;

dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio in data 28/9/2022

Il Presidente  
dr. Gianmichele Marcelli

Il Consigliere Est.  
dr. Paola De Nisco